

Agevolazioni fiscali per ricercatrici, ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia

Verifiche a cura dell'Ufficio Fiscalità

Ai cittadini stranieri o ai cittadini italiani mai iscritti ad AIRE o iscritti per un numero di mesi continuativi insufficiente a coprire gli ultimi due periodi di imposta immediatamente precedenti quello di riacquisizione della residenza fiscale in Italia (vedi approfondimento: "I requisiti dell'attività svolta all'estero e della non occasionale residenza all'estero") è richiesta la produzione di copia di certificati di residenza fiscale rilasciati dalla competente amministrazione estera. I certificati devono attestare la residenza estera ai sensi dell'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato/i estero/i in cui si è soggiornato e l'Italia negli ultimi due periodi di imposta. Viene inoltre richiesta l'autocertificazione (con eventuale documentazione a supporto in caso di verifiche a campione) della/delle tie breaker rules di cui al comma 2 dell'art. 4 della Convenzione sulla base delle quali ci si qualifica fiscalmente residenti all'estero nei due periodi di imposta citati.

Per le cittadine e i cittadini italiane/i in possesso del requisito AIRE sarà invece sufficiente autocertificare i dati AIRE. Sarà cura dell'Ufficio Fiscalità condurre le verifiche ex art. 71 DPR 445/2000 presso il Comune o i Comuni AIRE e di rimpatrio.